

Direzione Regionale: INFRASTRUTTURE E POLITICHE ABITATIVE

Area: EDILIZIA RESIDENZIALE SOVVENZIONATA

DETERMINAZIONE

N. G13219 del 29/09/2017

Proposta n. 16246 del 18/09/2017

Oggetto:

Legge regionale 6 agosto 1999, n. 12, art. 7, comma 4. Limite di reddito per l'accesso ai benefici di edilizia residenziale pubblica nonché per la decadenza dall'assegnazione degli alloggi di edilizia residenziale pubblica destinati all'assistenza abitativa. Aggiornamento biennale dei limiti di reddito sulla base della variazione assoluta dell'indice ISTAT dei prezzi al consumo per le famiglie degli operai e degli impiegati.

OGGETTO: Legge regionale 6 agosto 1999, n. 12, art. 7, comma 4. Limite di reddito per l'accesso ai benefici di edilizia residenziale pubblica nonché per la decadenza dall'assegnazione degli alloggi di edilizia residenziale pubblica destinati all'assistenza abitativa. Aggiornamento biennale dei limiti di reddito sulla base della variazione assoluta dell'indice ISTAT dei prezzi al consumo per le famiglie degli operai e degli impiegati.

IL DIRETTORE DELLA DIREZIONE REGIONALE INFRASTRUTTURE E
POLITICHE ABITATIVE

SU proposta del Dirigente ad interim dell'Area Edilizia Residenziale Sovvenzionata dott. Paolo Alfarone;

VISTO lo Statuto della Regione Lazio;

VISTA la Legge Regionale 18 febbraio 2002, n. 6 e successive modificazioni "*Disciplina del sistema organizzativo della Giunta e del Consiglio e disposizioni relative alla dirigenza ed al personale regionale*";

VISTO il Regolamento Regionale 6 settembre 2002, n. 1 e successive modificazioni "*Regolamento di organizzazione degli uffici e dei servizi della Giunta Regionale*";

VISTA la deliberazione della Giunta regionale 31 marzo 2016, n. 143 con la quale è stato conferito l'incarico di Direttore della Direzione Regionale Infrastrutture e Politiche abitative all'Ing. Wanda D'Ercole;

VISTA la Legge 5 agosto 1978, n. 457 e successive modifiche ed integrazioni ed in particolare l'art. 21 concernente "*Modalità per la determinazione del reddito*";

VISTA la Legge regionale 6 agosto 1999, n. 12 art. 3 comma 1 lett. p) che riserva alla Regione le funzioni ed i compiti amministrativi concernenti la fissazione dei limiti di reddito per l'accesso ai benefici di edilizia residenziale pubblica nonché per la decadenza dall'assegnazione degli alloggi di edilizia residenziale pubblica destinati all'assistenza abitativa e l'aggiornamento biennale degli stessi sulla base della variazione assoluta dell'indice ISTAT dei prezzi al consumo per le famiglie degli operai e degli impiegati;

VISTO l'art. 7, comma 4 della L.r. n. 12/1999 che demanda al dirigente regionale competente in materia di provvedere, ogni due anni, all'aggiornamento dei limiti di reddito per l'accesso ai benefici di edilizia residenziale pubblica e per la decadenza dall'assegnazione degli alloggi, sulla base della variazione assoluta dell'indice ISTAT dei prezzi al consumo per le famiglie degli operai e degli impiegati;

VISTO l'art. 50 comma 2bis della Legge regionale 28 dicembre 2006, n. 27 e successive modifiche ed integrazioni, ai sensi del quale "*il limite di reddito annuo lordo complessivo del nucleo familiare per l'accesso all'edilizia residenziale pubblica destinata all'assistenza abitativa è stabilito in 18 mila euro. Il limite di reddito per la decadenza dall'assegnazione degli alloggi viene calcolato aumentando del 40 per cento il limite di reddito per l'accesso. Entrambi i limiti sono computati secondo le modalità indicate nell'articolo 21 della Legge 5 agosto 1978, n. 457 (Norme per l'edilizia residenziale) e successive modifiche; la diminuzione ivi prevista è determinata in 2 mila euro per ciascun familiare a carico convivente fino ad un massimo di detrazione di 6 mila euro*";

VISTA la determinazione del Direttore regionale Infrastrutture, Ambiente e Politiche Abitative n. G12317 del 14 ottobre 2015, che ha stabilito il limite di reddito annuo complessivo del nucleo familiare per l'accesso all'edilizia residenziale pubblica destinata all'assistenza abitativa, per il biennio luglio 2015 - luglio 2017 in € 20.344,92;

VISTO il comunicato dell'Istituto Nazionale di Statistica concernente "Indice dei prezzi al consumo per le famiglie di operai e impiegati senza tabacchi, relativi al mese di luglio 2017, che si pubblicano ai sensi dell'art. 81 della Legge 27 luglio 1978, n. 392 (Disciplina delle locazioni di immobili urbani), ed ai sensi dell'art. 54 della Legge del 27 dicembre 1997, n. 449 (Misure per la stabilizzazione della finanza pubblica)", pubblicato sulla Gazzetta Ufficiale Serie Generale n. 202 del 30 agosto 2017;

TENUTO CONTO che le risultanze delle rilevazioni ISTAT di cui al comunicato sopra indicato evidenziano una variazione percentuale pari allo 0,9% rispetto al corrispondente periodo del biennio precedente, luglio 2015 – luglio 2017;

RITENUTO di dover aggiornare il limite di reddito per l'accesso ai benefici di edilizia residenziale pubblica destinata all'assistenza abitativa per i bandi emessi e per le domande pervenute successivamente al 31 luglio 2017, finalizzati alla formazione delle graduatorie per l'assegnazione degli alloggi di edilizia residenziale pubblica destinati all'assistenza abitativa, e, conseguentemente a quanto sopra, di dover determinare il limite di decadenza dall'assegnazione degli alloggi di edilizia residenziale pubblica destinati all'assistenza abitativa, con decorrenza 1 agosto 2017;

DETERMINA

ai sensi dell'art. 7, comma 4 della Legge regionale 6 agosto 1999, n. 12 e per le motivazioni espresse in narrativa che formano parte integrante e sostanziale del presente provvedimento:

- 1) il limite di reddito annuo complessivo del nucleo familiare per l'accesso all'edilizia residenziale pubblica destinata all'assistenza abitativa, con riferimento a quello dell'ultima dichiarazione fiscale, è stabilito, per il biennio luglio 2017 - luglio 2019, in € 20.528,02;
- 2) il reddito di cui al punto 1) è da computarsi con le modalità indicate dall'art. 21 della Legge 5 agosto 1978, n. 457 e successive modifiche ed integrazioni. A tal fine si applica la diminuzione prevista dall'art. 50, comma 2 bis della Legge regionale 28 dicembre 2006, n. 27, determinata in 2 mila euro per ciascun familiare a carico convivente fino ad un massimo di detrazione di 6 mila euro;
- 3) il suddetto limite di reddito è applicato a partire dai bandi emessi e dalle domande pervenute dal 1 agosto 2017, finalizzati alla formazione delle graduatorie per l'assegnazione degli alloggi di edilizia residenziale pubblica destinati all'assistenza abitativa;
- 4) ai fini della decadenza dall'assegnazione degli alloggi di edilizia residenziale pubblica destinati all'assistenza abitativa, il limite di reddito annuo complessivo del nucleo familiare stabilito con l'art. 50 comma 2bis della L.r. n. 27/2006 e successive modifiche ed integrazioni, calcolato aumentando del 40% il limite di reddito per l'accesso, ammonta conseguentemente ad € 28.739,23, con decorrenza 1 agosto 2017;

5) il reddito di cui al punto 4), analogamente a quanto stabilito nel punto 2) della presente determinazione, è da computarsi con le modalità di cui all'art. 21 della Legge 5 agosto 1978, n. 457 e successive modifiche ed integrazioni.

La presente determinazione è pubblicata sul Bollettino Ufficiale della Regione Lazio e sul sito internet www.regione.lazio.it.

Il Direttore
Ing. Wanda D'Ercole